

Torino, 01/07/2020

A chiunque ne abbia interesse o titolo**Fideiussione n. 3005/226****Fideiussione bancaria ai sensi dell'art.117 comma 3 bis del codice delle Assicurazioni e art. 54 bis Regolamento Isvap 5/2006**

Premesso:

- a. che il comma 1 dell'art. 117 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (**Codice delle Assicurazioni**), stabilisce che i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo;
- b. che il comma 3bis dell'articolo 117 del Codice delle Assicurazioni esenta dagli obblighi previsti dal sopra citato comma 1 dell'articolo 117 Codice delle Assicurazioni gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) b) e d), che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4% (quattro per cento) dei premi netti incassati, con un minimo di euro 18.750,00 ovvero diversa percentuale e/o importo richiesto dalla normativa di volta in volta applicabile;
- c. che la ditta società "ASSITECA SPA", con sede in Via Sigieri 14, 20135 MILANO Partita IVA 09743130156 (di seguito, la "**Capogruppo**") e le società di cui all'**Allegato 1a** da essa controllate (ciascuna società, inclusa la Capogruppo, di seguito un "**Intermediario**"); è/sono iscritto/iscritte nella Sezione B) del Registro degli intermediari di assicurazioni di cui al citato all' art. 109 comma 2 del Codice delle Assicurazioni (la "**Capogruppo**") e le società di cui all'**Allegato A1** da essa controllate (ciascuna società, inclusa la Capogruppo, di seguito un "**Intermediario**");
- d. che la Capogruppo dichiara che nell'esercizio 2019 gli Intermediari hanno cumulativamente incassato per conto delle imprese assicuratrici con cui collaborano un ammontare di premi pari a euro 337.500.000 (euro trecentotrentasettemilionicinquecentomila/00), al netto degli oneri fiscali;

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente contratto,

la Banca Intesa Sanpaolo Spa con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà 8, e per essa la Filiale Imprese Torino San Carlo (03005) in persona di CHIATELLO Sergio n. a RIVAROLO CANAVESE (TO) il 06/05/1963 e Carola Nani, nata a Torino il 16/05/1962, quali quadri direttivi all'uopo autorizzati in forza di delibera del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo Spa in data 25/02/2014, a quanto infra facoltizzati, su richiesta della Capogruppo si costituisce fidejussore nell'interesse di ciascun Intermediario ditta (di seguito "**Intermediario**") ed a favore, disgiuntamente:

- a) di tutte le imprese assicuratrici aventi un accordo di collaborazione sottoscritto con un lo stesso Intermediario (di seguito "**Compagnie**" o singolarmente "**Compagnia**"), ai sensi degli articoli su citati,
- b) dei clienti di ciascun Intermediario e loro aventi causa (di seguito "**Creditori**" o singolarmente "**Creditore**");
- il tutto fino all'importo massimo omnicomprensivo di Euro 13.500.000,00 (Euro tredicimilionicinquecentomila/00) (di seguito "**Somma Garantita**") a garanzia (di seguito, le "**Obbligazioni Garantite**");

(i) del versamento alle imprese assicuratrici dei premi incassati dall'intermediario, al netto delle provvigioni ad esso spettanti, se relativi a contratti assicurativi intermediati con imprese di assicurazione che hanno autorizzato quest'ultimo ad eseguire detto incasso con efficacia liberatoria nei confronti dei suoi clienti;

(ii) del pagamento delle somme corrisposte dalle imprese di assicurazione all'intermediario, se relative a prestazioni assicurative dovute ai clienti dell'intermediario o ai loro aventi causa.

La presente fideiussione si intende rilasciata "a prima richiesta", con rinuncia da parte della sottoscritta Banca al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., rimossa ogni eccezione ed indipendentemente da opposizioni dell'Intermediario o di qualunque terzo ed è, inoltre, regolata dalle seguenti condizioni:

1) Ciascuna Compagnia e ciascun Creditore per escutere la fideiussione devono inviare far pervenire alla Banca, nel rispetto dei termini di cui ai successivi punti 7 e 8, con una lettera raccomandata A.R. (di seguito "**Comunicazione di Escussione**"), inviata per conoscenza anche al debitore principale, sostanzialmente conforme agli schemi qui allegati sub A2 b) per le Compagnie e sub A3 c) per i Creditori, che costituiscono parte integrante della presente fideiussione. nei termini previsti di cui al successivo punto 8), una richiesta scritta di pagamento (di seguito "**Comunicazione di Escussione**"). Tali richieste devono contenere tutti i dati necessari a consentire l'identificazione della pretesa avanzata. **Alla richiesta dovrà, inoltre, essere allegata copia dell'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Intermediario.**

2) I pagamenti effettuati dalla Banca a seguito di Comunicazioni di Escussione sono imputati a definitiva riduzione della Somma Garantita, beninteso entro il tetto massimo della stessa.

3) Nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione la Banca fa affidamento sulle Comunicazioni di Escussione, sulla loro sottoscrizione nonché sulla documentazione ad esse allegata, ritenute secondo buona fede genuine così come pervenute, con esonero di verifica della veridicità od esattezza dei dati nelle stesse riportati e dell'autenticità delle relative sottoscrizioni.

4) La Banca verificato che la Comunicazione di Escussione è stata presentata secondo le modalità richiamate al precedente punto 1), procede al pagamento della somma indicata nella medesima Comunicazione di Escussione, beninteso fino alla concorrenza della Somma Garantita, entro 15 (quindici) giorni lavorativi bancari dal ricevimento della Comunicazione di Escussione, dandone comunicazione formale all'Ivass.

5) In caso di pluralità di escussioni, la Banca fa fronte ai pagamenti delle somme richieste nelle Comunicazioni di Escussione dando priorità, in caso di insufficienza della Somma Garantita residua rispetto alle somme richieste, alle Comunicazioni di Escussione prima pervenute in ordine cronologico. Ai fini della determinazione di detto ordine cronologico, fa fede la data di ricezione della lettera raccomandata pervenuta alla Banca; nel caso di più lettere raccomandate pervenute alla Banca nella medesima data, le Comunicazioni di Escussione sono interamente soddisfatte solo a condizione che vi sia capienza complessiva nella Somma Garantita residua, mentre in caso contrario sono soddisfatte pro quota.

6) In caso di Comunicazione di Escussione che non trovasse capienza, totale o parziale nella Somma Garantita residua, la Banca provvede ad informare per iscritto la/e Imprese i richiedenti.

7) La validità e l'efficacia della presente fideiussione cessano alla scadenza del 01/07/2021. (di seguito, "**Scadenza**") fatti salvi gli effetti delle Comunicazioni di Escussione ricevute dalla Banca prima di tale data. Pertanto la Banca garante non è in alcun modo obbligata per le Comunicazioni di Escussione pervenute successivamente alla Scadenza, indipendentemente dalla data in cui si assume siano state violate le Obbligazioni Garantite.

8) Alla Scadenza la fideiussione si proroga automaticamente per un anno, e così in seguito di anno in anno, salvo che la Banca o la Capogruppo provvedano ad inviare disdetta con lettera raccomandata A.R., che dovrà pervenire rispettivamente alla Capogruppo o alla Banca almeno quarantacinque giorni prima della Scadenza o sue proroghe. In ogni caso non potranno intervenire più di due proroghe, e pertanto la validità e l'efficacia della presente fideiussione non potranno andare oltre il 01/07/2023.

La presente fideiussione sarà duratura, valida ed efficace fino al 01/07/2021 ed alla cadenza si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, e con durata massima sino al 01/07/2023, salvo disdetta da parte di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., inviata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima delle singole scadenze originaria o prorogate.

9) La Capogruppo, in qualunque tempo, può richiedere alla Banca, con comunicazione da inviarsi tramite raccomandata a.r., di modificare la somma garantita, in aumento o in riduzione, in conseguenza di modifiche della normativa di tempo in tempo vigente, come indicato al punto b) in premessa, ovvero a fronte di specifiche richieste, avanzate alla Capogruppo o


agli Intermediari dalla stessa controllati, da parte dell'IVASS o altra autorità competente. La Banca si impegna sin d'ora e per quanto occorrer possa a porre in essere, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta della Capogruppo, ogni atto necessario od opportuno al fine di recepire e rendere efficace detta modifica, ivi inclusi la modifica della Fideiussione già emessa o rilascio di una nuova Fideiussione.

10) La Capogruppo, previo assenso delle Banche Finanziatrici, che non sarà irragionevolmente negato, può altresì modificare l'elenco degli Intermediari dalla stessa controllati, comunicando tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata alla Banca un elenco aggiornato nella forma dell'allegato A1 (l'"**Elenco Intermediari Aggiornato**"). In tal caso la presente Fideiussione dovrà intendersi prestata nell'interesse degli Intermediari come identificati nell'Elenco Intermediari Aggiornato e la Banca si impegna sin d'ora e per quanto occorrer possa a porre in essere, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa comunicazione da parte dell'Intermediario, ogni atto necessario od opportuno dal Beneficiario al fine di recepire e rendere efficace detta modifica, ivi inclusi la modifica della Fideiussione già emessa o rilascio di una nuova Fideiussione, ivi inclusa la modifica dell'importo della Fideiussione.

11) La Banca che paga i beneficiari in conformità a quanto disposto nella presente fideiussione è surrogata nei diritti loro spettanti verso l'Intermediario. La Banca che esercita il regresso nei confronti dell'Intermediario ha quindi il diritto di escutere escutando la polizza di assicurazione della responsabilità civile dell'Intermediario medesimo e, nel caso non sia soddisfatta in tutto o in parte, agendo oppure agire verso il Fondo di garanzia di cui all'art. 115 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209. La Banca potrà escutere l'Intermediario ove rimanga insoddisfatta, in tutto o in parte, dopo la richiesta rivolta al predetto Fondo.

La presente Fideiussione viene sottoscritta dalla Banca e consegnata in un unico originale alla società Capogruppo.

Intesa Sanpaolo Spa
Filiale Imprese Torino San Carlo
Piazza San Carlo 15
10121 TORINO



Allegato A1

Elenco degli intermediari Assicurativi

Società ASSITECA S.P.A. (CAPOGRUPPO) Sede Legale Via Sigieri, 14 – 20135 Milano
Codice fiscale e Registro imprese di MILANO 09743130156 **Registro Rui** B000114899


Società ASSITECA BSA S.R.L. Sede Legale Via Giardini, 474/M – 41100 Modena
Codice fiscale e Registro imprese di MODENA 06954420151 **Registro Rui** B000163861

Società A&B INSURANCE AND REINSURANCE S.R.L. Sede Legale Via Sigieri, 14 – 20135 Milano
Codice fiscale e Registro imprese di MILANO 07601930154 **Registro Rui** B000116331

Società ASSITECA AGRICOLTURA S.R.L. Sede Legale Via Francia, 4 – 37135 Verona
Codice fiscale e Registro imprese di VERONA 02108690971 **Registro Rui** B000286546

Società ARENA BROKER S.r.l. Sede Legale Via Francia, 4 – 37135 Verona
Codice fiscale e Registro imprese di VERONA 02251230237 **Registro Rui** B000163766

Società 6SICURO S.p.A.. Sede Legale Via Gaspare Gozzi, 1 – 20129 Milano
Codice fiscale e Registro imprese di MILANO 06758350968 **Registro Rui** B000320357


INTESA SANPAOLO S.p.A
Piazza San Carlo, 136
10121 TORINO